

**Causa C-480/21**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

3 agosto 2021

**Giudice del rinvio:**

Supreme Court (Irlanda)

**Data della decisione di rinvio:**

30 luglio 2021

**Appellanti:**

W O

J L

**Resistente:**

The Minister for Justice and Equality

---

C-480/21 - 1

**SUPREME COURT (CORTE SUPREMA)**

[OMISSIS]

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 267 DEL TRATTATO SUL  
FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E AI FINI DELLA  
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE DELLA CORTE DI  
GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

[OMISSIS] (Composizione della Supreme Court)

[OMISSIS]

**IN RELAZIONE ALL'EUROPEAN ARREST WARRANT ACT 2003  
[(LEGGE SUL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO DEL 2003) (COME  
MODIFICATA)]**

**E IN RELAZIONE A W O [OMISSIS]**

**NELLA CAUSA TRA**

**MINISTER FOR JUSTICE AND EQUALITY (MINISTRO DELLA  
GIUSTIZIA E DELL'UGUAGLIANZA)**

**RICORRENTE IN PRIMO GRADO (resistente in questa sede, in prosieguo:  
il «resistente»)**

**E**

**W O**

**RESISTENTE IN PRIMO GRADO (appellante in questa sede, in prosieguo:  
l'«appellante»)**

**E**

[OMISSIS]

**IN RELAZIONE ALL'EUROPEAN ARREST WARRANT ACT 2003  
(COME MODIFICATO)**

**E IN RELAZIONE A J L [OMISSIS]**

**NELLA CAUSA TRA**

**MINISTER FOR JUSTICE AND EQUALITY**

**RICORRENTE IN PRIMO GRADO (resistente in questa sede, in prosieguo:  
il «resistente»)**

**E**

**J L**

**RESISTENTE IN PRIMO GRADO (appellante in questa sede, in prosieguo:  
l'«appellante»)**

**ORDINANZA DEL 30 LUGLIO 2021 CON CUI VIENE DISPOSTO UN  
RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA  
DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 267 DEL  
TRATTATO**

[OMISSIS] [Procedimento]

Considerato che la causa è stata rinviata per la decisione al 23 luglio 2021 e che in tale data la sentenza è stata pronunciata in presenza degli avvocati delle rispettive parti e che alle stesse è stata data facoltà di presentare osservazioni su un progetto di ordinanza di rinvio;

Considerati i fatti e il procedimento risultanti dall'ordinanza di rinvio allegata al presente atto;

Considerato altresì che, a parere di questo giudice, per dirimere la controversia tra le parti del procedimento di impugnazione di cui trattasi occorre risolvere questioni attinenti alla corretta interpretazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione europea, segnatamente la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2009/299/GAI, nonché la questione di stabilire quale sia il criterio adeguato da applicare qualora venga sollevata un'obiezione, ai sensi dell'articolo 37 della legge sul mandato d'arresto europeo del 2003, secondo la quale l'adozione del provvedimento di consegna di un resistente oggetto di un mandato di arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») potrebbe comportare una violazione dei suoi diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ;

**QUESTO GIUDICE HA DECISO DI SOTTOPORRE alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le questioni esposte in detta ordinanza di rinvio:**

- (1) Se sia appropriato applicare la verifica enunciata nella sentenza *LM* [C-216/18] e ribadita nella causa *L e P* [C-354/20] laddove sussista un rischio reale che gli appellanti compaiano in giudizio dinanzi a giudici non costituiti per legge.
- (2) Se sia appropriato applicare la verifica enunciata nella sentenza *LM* e ribadita nella sentenza *L e P* laddove una persona, che intende contestare una richiesta di consegna relativa a un MAE, non possa superare tale verifica a causa del fatto che in quel dato momento non è possibile determinare la composizione degli organi giurisdizionali dinanzi ai quali comparirà in giudizio, a motivo del metodo di assegnazione casuale delle cause.
- (3) Se la mancanza di un ricorso effettivo per contestare la validità della nomina dei giudici in Polonia, in circostanze dalle quali emerge che gli appellanti non possono attualmente determinare che gli organi giurisdizionali, dinanzi ai quali essi compariranno in giudizio, saranno composti da giudici non validamente nominati, costituisca una violazione del contenuto essenziale del diritto ad un processo equo, che impone allo Stato di esecuzione di rifiutare la consegna degli appellanti.

**E DISPONE** che gli appellanti rimangano in libertà su cauzione [OMISSIS] e che i procedimenti di cui trattasi siano sospesi in attesa che la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronunci in via pregiudiziale su dette questioni o fino a che intervenga una nuova ordinanza.

[OMISSIS]. [Pagamento delle spese nei procedimenti nazionali]

[OMISSIS]

30

luglio

2021

DOCUMENTO DI LAVORO

**AN CHÚIRT UACHTARACH**

**THE SUPREME COURT**

[OMISSIS] [Composizione della Supreme Court]

**Nella causa tra**

**WO**

**Appellante**

**E**

**MINISTER FOR JUSTICE AND EQUALITY**

**Resistente**

[OMISSIS]

**Nella causa tra**

**JL**

**Appellante**

**E**

**MINISTER FOR JUSTICE AND EQUALITY**

**Resistente**

**Ordinanza di rinvio della Corte del 30 luglio 2021**

**Introduzione**

1. La Supreme Court ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia (in prosieguo: la «Corte»), ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune questioni vertenti sulla decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2009/299/GAI, nonché sulla verifica adeguata da applicare qualora venga sollevata un'obiezione, ai sensi dell'articolo 37 della legge sul mandato d'arresto europeo del 2003, secondo la quale l'adozione del provvedimento di consegna del resistente oggetto di un MAE potrebbe comportare una violazione dei suoi diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «CEDU») o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Nella sentenza sulla causa *Celmer*, a seguito di rinvio alla Corte di

giustizia, è stato stabilito che i giudici di uno Stato membro sono tenuti ad effettuare un'analisi in due fasi laddove il resistente intenda opporsi alla consegna in base all'assunto che vi sia un rischio di violazione dei suoi diritti sanciti dal diritto dell'Unione europea: in primo luogo, il giudice dovrebbe verificare se nello Stato membro richiedente vi siano carenze generalizzate e sistemiche che comportano una violazione di diritti ai sensi della CEDU o della Carta e, in secondo luogo, il giudice deve individuare un rischio reale, basato su fondati motivi, che venga violato il contenuto essenziale del diritto fondamentale (v. *Minister for Justice and Equality (Carenze del Sistema giudiziario)* (causa C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, in prosieguo: «**LM**», secondo la denominazione data dalla Corte alla causa *Celmer*). Tale verifica è stata più di recente ribadita dalla Corte nelle cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, *L e P*, ECLI:EU:C:2020:1033, in prosieguo: «**L e P**»).

## **Fatti**

2. I signori O e L sono oggetto di vari MAE, con i quali si richiede la loro consegna alla Repubblica di Polonia (in prosieguo: la «Polonia»). Il primo appellante sopra nominato è oggetto di quattro MAE, due dei quali sono stati emessi dal Tribunale regionale di Lublino e i restanti due emessi rispettivamente dai Tribunali circondariali di Zdzislaw Lukaszewicz (NdT: verosimilmente si tratta del nome di una persona e non della città) e Zamość. Con tre di tali MAE si richiede la consegna dell'appellante suddetto per sottoporlo a processo per vari reati specifici, mentre con il rimanente si richiede la consegna dello stesso ai fini dell'esecuzione della pena detentiva per condanne già pronunciate dai giudici polacchi. Il secondo appellante sopra nominato è oggetto di un MAE emesso dal Tribunale regionale di Rzeszów e relativo a cinque reati.

## **Procedimento in Irlanda**

3. La procedura ordinaria per l'esecuzione dei mandati nei confronti dei signori O e L è stata seguita dal richiedente originario, attuale resistente (in prosieguo: il «Ministro») che ha richiesto l'esecuzione dei mandati. I procedimenti sono stati trattati congiuntamente presso l'High Court (Alta Corte; in prosieguo l'«Alta Corte»). I MAE sono stati contestati per una serie di motivi in entrambi i procedimenti e, sebbene siano state pronunciate sentenze distinte per ciascuno di essi, tali sentenze riguardano la medesima questione centrale e risultano concordi nel dispositivo. In entrambi i procedimenti le sentenze dell'Alta Corte hanno deciso in favore del Ministro e hanno ordinato la consegna del sig. O e del sig. L [OMISSIS]. Gli appellanti hanno chiesto e ottenuto l'autorizzazione a proporre impugnazione dinanzi al giudice del rinvio con decisioni del 9 marzo 2021 [OMISSIS].

4. L'argomento principale degli appellanti è che dopo la sentenza nella causa *Celmer* la situazione in Polonia è mutata. La legge relativa all'organizzazione dei giudici ordinari (in prosieguo: «le nuove leggi») è stata approvata il 20 dicembre

2019, adottata dal legislatore polacco il 23 gennaio 2020 ed entrata in vigore in Polonia il 24 febbraio 2020; gli appellanti sostengono che tale legge comporta la possibilità che i giudici in Polonia, dinanzi ai quali essi dovrebbero comparire in giudizio, possano risultare non costituiti conformemente alla legge secondo le modalità recentemente indicate dalla Corte di giustizia nella sentenza sulla causa *A.B. e a. (Nomina di giudici presso la Corte suprema – Ricorsi)* (C-824/18, ECLI:EU:C:2021:153). Inoltre gli appellanti sostengono che in Polonia non esiste alcun meccanismo per contestare tale illegittimità. Il resistente sostiene che in realtà gli appellanti chiedono al giudice del rinvio di prescindere dalla seconda fase della verifica enunciata nella sentenza *LM*. Il resistente afferma che manca una base giuridica, nazionale o internazionale, per sostenere che una parte può far valere una mera violazione teorica dei propri diritti. Una parte è tenuta a dimostrare l'esistenza di un qualche nesso tra la violazione lamentata e il proprio caso concreto e, in mancanza di tali prove, l'argomento degli appellanti deve essere respinto.

### **Posizione delle parti**

5. Nell'ambito delle argomentazioni presentate dinanzi alla Supreme Court la tesi principale degli appellanti sostiene che la sentenza nella causa *LM*, la quale ha previsto un approccio in due fasi per determinare se debba essere accolta un'obiezione relativa al rispetto dello Stato di diritto, formulata contro la consegna, non si applica al caso di specie, in quanto tale sentenza riguardava esclusivamente questioni sull'indipendenza della magistratura, le quali, secondo gli appellanti, implicano una valutazione distinta dalla questione se il giudice sia costituito per legge o meno. Come rilevato dagli appellanti, se in Polonia il giudice non è costituito per legge, la persona ricercata non disporrà quindi di alcun ricorso effettivo. Nella fattispecie il problema non riguarda l'indipendenza, bensì la legittimità del giudice. Perciò, secondo gli appellanti, soltanto se il giudice è costituito conformemente alla legge sorge la questione della sua indipendenza. Gli appellanti affermano che sussiste il rischio reale che qualunque giudice, dinanzi al quale essi compariranno, non sia costituito per legge in conseguenza delle nuove leggi e delle altre modifiche introdotte dal 2015, in contrasto con le previsioni dell'articolo 47 della Carta e degli articoli 6 e 13 della CEDU. Nelle descritte circostanze essi non disporranno di alcun ricorso effettivo, come invece richiesto dalla CEDU e dalla Carta. Gli appellanti sostengono che la sentenza nella causa *LM* riguardava questioni inerenti all'indipendenza, mentre nel caso di specie essi sono stati privati di un diritto fondamentale identificabile, ossia il diritto a un ricorso effettivo, a seguito di recenti modifiche legislative in Polonia. Gli appellanti affermano che tale distinzione è importante, in quanto il diritto a un ricorso effettivo è meno opinabile della questione dell'indipendenza e pertanto meno riferibile a fattori individuali della persona ricercata.

6. In base a quanto sostenuto dal resistente, gli appellanti chiedono una radicale deviazione dal principio consolidato secondo cui una parte è tenuta a dimostrare che la propria precisa e specifica situazione determina un rischio reale di

violazione di un diritto sancito dalla Convenzione e/o dalla Carta. Ad avviso del Ministro, gli appellanti non forniscono alcuna motivazione in merito alla ragione per la quale il diritto a un ricorso effettivo dovrebbe essere trattato in modo diverso rispetto a qualunque altro diritto sancito dalla Convenzione, sostiene inoltre che la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente adottato l'approccio secondo il quale deve sussistere un rischio reale di violazione di un diritto della persona ricercata in relazione al diritto a non essere sottoposta a trattamenti degradanti e/o inumani (*Aranyosi e Căldăraru*, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU ECLI:EU:C:2016:198, *Saadi c. Italia*, ricorso n. 37201/06 [2009] 49 E.H.R.R. 30), oppure deve sussistere un rischio reale di violazione del contenuto essenziale del diritto a un equo processo (*LM; L e P*). Secondo il resistente, non vi è alcuna base giuridica per sostenere che la medesima verifica non dovrebbe essere applicata relativamente al diritto a un ricorso effettivo. Il Ministro si è richiamato alla sentenza nella causa *Minister for Justice/Brennan* ([2007] 3 I.R. [Irish Law Reports] 732) nell'asserire che il principio, per il quale una parte è tenuta a dimostrare l'esistenza di un nesso tra la violazione del diritto e il proprio caso concreto, costituisce anche un principio dell'ordinamento interno. Occorre che la violazione lamentata abbia un'incidenza sulla persona di cui si chiede la consegna. È stato inoltre osservato che sarebbe anomalo esigere che una parte dimostri un rischio individualizzato quando invoca una potenziale violazione del proprio diritto a non subire trattamenti degradanti e inumani e non esigere invece la dimostrazione del medesimo rischio individualizzato in caso di potenziale violazione del diritto a un ricorso effettivo.

7. Ad avviso del resistente, ci sono altre ragioni per mantenere l'approccio enunciato nella sentenza *LM*: innanzitutto la decisione quadro 2002/584 stabilisce che il mandato *deve* essere eseguito, salvo che si dimostri l'esistenza di uno dei motivi previsti per rifiutare la consegna. Inoltre, secondo il resistente, se per la parte destinataria della richiesta fosse sufficiente dimostrare soltanto l'esistenza di carenze generalizzate e sistemiche nello Stato membro richiedente, allora tutti i MAE emessi da tale Stato membro potrebbero essere soggetti a contestazione e ciò renderebbe la decisione quadro priva di significato per lo stesso Stato membro. Il resistente sostiene che una conclusione del genere sarebbe problematica. In primo luogo, è stato evidenziato che ai sensi dell'articolo 7 TUE, qualora il Consiglio europeo constati l'esistenza di una violazione grave e persistente nello Stato membro emittente dei principi sanciti dall'articolo 2, l'applicazione della decisione quadro 2002/584 può essere sospesa nei confronti di tale Stato membro e può essere disposto il rifiuto di esecuzione di qualsiasi mandato emesso ai sensi della decisione quadro senza una specifica valutazione (v. sentenza *LM*, punti 72 e 73). In secondo luogo, a detta del resistente, consentire il rifiuto sulla base di carenze generalizzate comporterebbe l'effettiva impunità di quanti tentano di sottrarsi a pene e condanne provenienti dallo Stato membro richiedente, in quanto essi potrebbero contestare con successo un MAE senza alcuna prova inerente alla loro specifica situazione. Ad avviso del resistente, tale posizione sarebbe in contraddizione con la finalità sottesa alla decisione quadro, che consiste nel lottare contro l'impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da

quello nel quale ha commesso il reato (v. sentenza *Le P*, punti 59 e 60). Come sottolineato dal resistente, la Corte ha chiarito che la verifica deve essere eseguita allorché viene invocato un motivo di rifiuto della consegna basato sull'esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale di cui trattasi, a causa di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente e che l'autorità giudiziaria di esecuzione deve stabilire, in modo concreto e preciso, se sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che la persona ricercata stessa correrà un rischio siffatto in caso di sua consegna a tale Stato (v. sentenze nelle cause *Aranyosi* e *LM*). Di conseguenza, si afferma che prescindere dalla seconda fase della verifica comprometterebbe la finalità stessa del sistema del MAE.

8. Secondo gli appellanti, il principio della «tutela giurisdizionale effettiva» sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, TUE, si trova in rapporto con gli articoli 6 e 13 CEDU e con l'articolo 47 della Carta, cosicché gli Stati membri, sebbene l'organizzazione della giustizia rientri tra le materie di loro competenza, sono tenuti a rispettare il diritto dell'Unione europea, ivi compreso l'articolo 19, paragrafo 1, TUE. A conforto di tale tesi gli appellanti hanno richiamato la sentenza *Commissione/Polonia (Indipendenza dei giudici ordinari)* (causa C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924). Come rilevato inoltre dagli appellanti, la Corte ha riconosciuto che l'articolo 47 include il diritto di invocare una violazione del diritto a un processo equo e che gli organi giurisdizionali devono poter sindacare le violazioni relative alla nomina dei giudici, e a tal proposito fanno riferimento alla sentenza *HG e Simpson*, nelle cause riunite C-542/18 RX-II and C-543/18 RX-II, ECLI:EU:C:2020:232. Ad avviso degli appellanti, la sentenza nella causa *Simpson* prevede un obbligo per i giudici nazionali degli Stati membri di controllare qualsiasi violazione legata alla nomina dei giudici al fine di rispettare il dettato dell'articolo 47. Inoltre gli appellanti si sono richiamati alla sentenza nella causa *Ástráðsson c. Islanda* nel sottolineare che, anche quando è previsto un meccanismo di controllo, la qualità del controllo è importante. Nel suddetto caso la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva dichiarato che il controllo delle violazioni relative alla nomina era carente, in quanto esso non esaminava la questione se il giudice fosse *costituito per legge*. Secondo il resistente, il diritto a un ricorso effettivo può configurarsi soltanto laddove sia stato già accertato qualche altro diritto, relativamente al quale il ricorrente sostiene che si è verificata una violazione o che essa potrà essere commessa, tenuto conto delle specificità del caso e che pertanto necessita di un mezzo di ricorso. In varie occasioni la Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato che il diritto a un ricorso effettivo non ha un'esistenza indipendente. Esso si limita ad integrare le altre disposizioni autonomamente applicabili della Convenzione e dei suoi protocolli. In senso analogo la Corte di giustizia ha dichiarato, in merito al diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47, primo comma, che “[i]l riconoscimento di tale diritto in un determinato caso di specie presuppone (...), come risulta dall'articolo 47, primo comma, della Carta, che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell'Unione” (sentenza *A.B. e a.*, C-824/18, punto 88). A parere del resistente, non vi è alcuna base giuridica in linea di principio, né nella giurisprudenza nazionale né in quella della Corte di giustizia o della Corte europea dei diritti dell'uomo per sostenere che il

diritto a un ricorso effettivo ha uno status talmente elevato che carenze generalizzate dei mezzi di ricorso disponibili nello Stato richiedente comportino automaticamente il rifiuto della consegna.

**9.** Secondo gli appellanti, la costituzione del giudice in conformità della legge è una componente indiscutibile dello Stato di diritto ed è stata riconosciuta come tale dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte di giustizia. Essi sostengono che la giurisprudenza dimostra che lo Stato di diritto comporta, tra l'altro, il corretto svolgimento della procedura di nomina dei giudici. Facendo riferimento alle sentenze nelle cause *Ástráðsson c. Islanda* e *Le P*, essi affermano che la valutazione per stabilire se un giudice sia “costituito per legge” è questione distinta dalla valutazione se il giudice sia imparziale o indipendente nell'esercizio delle sue funzioni successivamente alla sua investitura ed implica perciò apprezzamenti differenti.

**10.** Come in sostanza affermano gli appellanti, la valutazione per stabilire se un giudice sia costituito in conformità della legge precede qualsiasi valutazione sull'indipendenza; in altri termini, la prima fase consiste nella questione se il giudice di cui trattasi sia un giudice costituito per legge. Si sostiene essenzialmente che la questione di stabilire se il giudice, dinanzi al quale gli appellanti compariranno in giudizio, sia costituito per legge costituisce un motivo di ricorso distinto da quello esaminato dalla Corte di giustizia nella sentenza *LM* e recentemente confermato nella sentenza *Le P*. Se il giudice non risponde ai requisiti di cui all'articolo 6 CEDU e all'articolo 47 della Carta, l'esame svolto dal giudice si conclude e non rimangono altre questioni da affrontare. Altrimenti detto, se il giudice non è regolarmente costituito, non si pone la questione dell'indipendenza e dell'imparzialità. Tanto premesso, si sostiene che l'Alta Corte non è tenuta ad esaminare la situazione personale, la natura del reato di cui trattasi e il contesto fattuale in cui è stato emesso il relativo mandato di arresto, perché tali aspetti esulano dalla questione preliminare della [regolare] costituzione del giudice.

**11.** Secondo quanto affermato dal resistente, la distinzione tra indipendenza e costituzione per legge risulta artificiosa, dal momento che il diritto a che la propria causa sia esaminata da un giudice costituito per legge e il diritto a che la propria causa sia esaminata da un giudice indipendente ed imparziale sono entrambi aspetti diversi dello stesso diritto sancito dall'articolo 47 della Carta, inoltre sarebbe una forzatura applicare due verifiche differenti a due parti dello stesso diritto. È stato sostenuto che tale distinzione non è stata mai rilevata in passato da alcun giudice. Il diritto a un giudice indipendente e il diritto ad un giudice costituito per legge sono parte del medesimo diritto fondamentale. Ciò è stato riconosciuto in passato (*HG e Simpson*). È stato rilevato inoltre che la Corte ha chiarito che l'obiettivo del requisito della costituzione per legge del giudice “è quello di garantire l'indipendenza del potere giurisdizionale rispetto all'esecutivo” (*FV/Consiglio*, causa T-639/16 P). Secondo il resistente, è necessario contestualizzare l'analisi sulla distinzione tra indipendenza da un lato e costituzione dall'altro, contenuta nella sentenza sulla causa *Ástráðsson*. Ancorché

in tale sentenza la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia tracciato una distinzione tra imparzialità e indipendenza, tenendo presente che era incontestato che la nomina di un giudice della Corte d'appello islandese fosse irregolare ai sensi della normativa nazionale, la stessa Corte EDU ha poi esaminato se l'irregolarità avesse avuto una qualche incidenza sul ricorrente. Il resistente sostiene che nel caso suddetto il ricorrente aveva potuto far valere la violazione dei suoi diritti sanciti dall'articolo 6 unicamente per il fatto che egli aveva potuto dimostrare la presenza di irregolarità nella nomina di uno dei giudici che avevano esaminato la sua causa. In altre parole, egli aveva potuto dimostrare che l'irregolarità incideva sul suo caso individuale. Il resistente ribadisce che gli appellanti non hanno fornito prove conclusive per sostenere che qualcuno dei giudici, dinanzi ai quali essi sarebbero potuti comparire, era stato nominato con modalità difformi dalle previsioni del diritto nazionale polacco. Di conseguenza il resistente afferma che gli appellanti, per ottenere un esito favorevole, devono dimostrare che il diritto alla costituzione per legge del giudice è radicalmente diverso dal diritto a che la propria causa sia esaminata da un giudice indipendente, o invero da qualsiasi altro diritto. Non vi è in giurisprudenza nulla per suffragare una tesi siffatta.

**12.** Il giudice del rinvio, nell'ambito del proprio esame della causa, ha tenuto conto delle prove presentate all'Alta Corte dalla sig.ra Dąbrowska, un'avvocata polacca, che ha prodotto varie relazioni per conto degli appellanti. È importante notare che in questa fase non è possibile determinare la composizione dei giudici, dinanzi ai quali gli appellanti saranno processati, a motivo del sistema di assegnazione casuale delle cause. Sono stati esaminati anche vari documenti presentati dinanzi all'Alta Corte, che comprendono un parere sulle nuove leggi rilasciato dal Commissario per i diritti umani della Polonia, dott. Bodnar, relazioni preparate dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (in prosieguo: l'«OSCE»), nonché una relazione della Commissione di Venezia del 30 dicembre 2019 unitamente alla delibera della Corte Suprema della Polonia del 23 gennaio 2020. Il giudice del rinvio ha anche tenuto conto del dissidio, evidenziato dalla sig.ra Dąbrowska, tra la Corte Suprema della Polonia e il Tribunale costituzionale della Polonia relativamente alle nuove leggi.

**13.** L'Alta Corte ha richiesto informazioni ulteriori in relazione al sig. O all'autorità emittente, la quale ha confermato che ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, delle nuove leggi, un ricorso, con cui si contesta la composizione di un organo giudicante, non viene discusso se si riferisce all'accertamento o alla valutazione della legittimità della nomina del giudice o della legittimità dello stesso ad esercitare le sue funzioni inerenti al sistema giudiziario.

### **Osservazioni**

**14.** Il giudice del rinvio è profondamente consapevole delle carenze sistemiche ravvisabili nello Stato di diritto, già individuate nella giurisdizione irlandese nella sentenza sulla causa *Celmer* e nei vari casi analoghi successivi, nonché nella

giurisprudenza della Corte in sentenze su cause come *LM* e più recentemente *L e P*, le quali attualmente destano preoccupazione e allarme ancora maggiori a seguito dell'introduzione delle nuove leggi. Nella sua delibera del 23 gennaio 2020 la Corte Suprema della Polonia ha dichiarato che un collegio giudicante è «illegittimamente nominato» quando esso comprende una persona nominata alla funzione di giudice di un organo giurisdizionale ordinario (o altri organi giurisdizionali) su proposta del Consiglio nazionale della magistratura formulata ai sensi della legge dell'8 Dicembre 2017 e di alcune altre leggi, se l'irregolarità dell'atto di nomina, in circostanze specifiche, determina una violazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Costituzione polacca, dell'articolo 47 della Carta e dell'articolo 6, paragrafo 1 della CEDU (v. delibera n. 2). È difficile immaginare una condanna più severa del sistema di nomina dei giudici da parte dell'organo giurisdizionale supremo di un paese. Il giudice del rinvio ritiene che la situazione dello Stato di diritto in Polonia sia anche più preoccupante e grave rispetto a quando la Corte di giustizia si è pronunciata nella causa *LM*. In precedenza il giudice del rinvio (O'Donnell J.) ha osservato nella sentenza sulla causa *Celmer v. Minister for Justice and Equality* [2019] IESC 80, punto 85, quanto segue:

*«Sono propenso a concordare con il giudice di merito sul fatto che non può e non deve essere esclusa in astratto la possibilità che carenze sistemiche in un determinato sistema possano di per sé costituire una violazione sufficiente del contenuto essenziale del diritto a un processo equo, tale da imporre all'autorità di esecuzione di rifiutare la consegna. Ciò potrebbe verificarsi, per esempio, se la carenza individuata a livello sistemico sia talmente diffusa e penetrante da produrre conseguenze chiare e inevitabili sul giudice richiedente e su qualsiasi giudizio penale per uno specifico capo di accusa. Tuttavia sono altrettanto propenso a concordare con il giudice di merito, sul fatto che la sentenza della Corte di giustizia mostra chiaramente che i cambiamenti sistemici in Polonia, benché indubbiamente gravi e preoccupanti al contempo, non possono nel caso in esame essere di per sé ritenuti sufficienti per raggiungere la soglia suddetta».*

15. È ora evidente che emergono questioni significative in relazione alla validità della procedura di nomina dei giudici in Polonia. Nella fattispecie in esame è impossibile per gli appellanti conoscere l'identità dei giudici, dinanzi ai quali essi devono comparire in giudizio, a causa del metodo di assegnazione casuale delle cause. È chiaro che gli appellanti, quand'anche potessero conoscere l'identità dei giudici e dimostrare che essi non sono stati validamente nominati e che perciò non formano un giudice costituito per legge, non avrebbero alcuna possibilità di contestare la regolarità della costituzione del giudice destinato a processarli per effetto delle disposizioni delle nuove leggi, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3. Ciò premesso, sorge la questione se le carenze sistemiche del sistema polacco siano di portata tale da costituire di per sé una violazione sufficiente del contenuto essenziale del diritto a un processo equo, tale da imporre all'autorità di esecuzione, nel caso di specie l'Irlanda, di rifiutare la consegna. La risposta a tale questione non costituisce un *acte clair*.

16. Il giudice del rinvio è a conoscenza di un'ulteriore sentenza della Corte di giustizia nella causa *Commissione europea/Repubblica di Polonia*, (C-791/19, EU:C:2021:596) riguardante lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e l'effetto dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici. Tale sentenza è stata pronunciata dopo l'udienza dinanzi al giudice del rinvio e è necessario rilevare che essa, benché non ricompresa nella valutazione del giudice suddetto, si aggiunge alle preoccupazioni di quest'ultimo per lo Stato di diritto in Polonia e per le conseguenze sulle persone chiamate in giudizio dinanzi a quei giudici.

### **Questioni presentate**

17. Tanto premesso, il giudice del rinvio chiede una pronuncia pregiudiziale della Corte sulle seguenti questioni:

[OMISSIS] [Questioni contenute nell'ordinanza introduttiva]

### **Richiesta che il rinvio pregiudiziale sia trattato con procedimento accelerato**

18. La Supreme Court chiede alla Corte che il rinvio pregiudiziale sia trattato nell'ambito del procedimento accelerato ai sensi dell'articolo 105 del suo regolamento di procedura. La Supreme Court considera che le impugnazioni proposte dagli appellanti sollevano problematiche fondamentali di diritto nazionale e di diritto dell'Unione europea riguardanti le considerazioni sopraesposte e perciò il rinvio rientra nell'ambito di applicabilità del procedimento accelerato e necessita di essere trattato con urgenza. In particolare vengono invocati i seguenti elementi:

- a. Gli appellanti, benché non sottoposti a custodia cautelare, sono soggetti ad ordinanze di libertà su cauzione, il che implica una limitazione della loro libertà;
- b. le risposte alle questioni formulate saranno dirimenti per stabilire se gli appellanti debbano essere consegnati o meno – a tal proposito è opportuno ricordare che i giudici irlandesi non possono adottare una decisione definitiva sulla consegna fino alla definizione del rinvio pregiudiziale;
- c. le risposte alle questioni formulate possono essere dirimenti per stabilire se altre persone ricercate in forza di MAE emessi dalla Polonia debbano essere consegnate o meno;
- d. qualora altre persone ricercate in forza di MAE emessi dalla Polonia non siano consegnate alla Polonia nelle more della definizione del rinvio pregiudiziale, ciò può comportare, in tale periodo, una sospensione di fatto dell'esecuzione della decisione quadro nei rapporti tra Irlanda e Polonia;

e. dato che i MAE emessi dalla Polonia rappresentano poco meno della metà del totale dei MAE eseguiti dallo Stato ogni anno, ciò avrebbe implicazioni significative per l'esecuzione della decisione quadro ad opera dell'Irlanda;

In tali circostanze la Supreme Court ritiene che siano soddisfatte le condizioni per il procedimento accelerato.

(Firma del presidente della Court of Appeal (Corte d'appello), che è membro di diritto della Supreme Court)

DOCUMENTO DI LAVORO